



## Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 aprile 2008<sup>1</sup> sulla protezione degli animali è modificata come segue:

*Art. 20 lett. g*

Sui volatili domestici sono inoltre vietate le pratiche seguenti:

- g. la triturazione di feti vivi negli incubatoi e di pulcini vivi.

*Art. 178a cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 179a cpv. 1 lett. f, ultimo trattino*

<sup>1</sup> Sono ammesse le seguenti procedure di stordimento:

- f. per pollame:
  - appropriata miscela di gas; durante questo processo i pulcini vivi non possono essere ammassati l'uno sull'altro;

<sup>1</sup> RS 455.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr